

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SANTO STEFANO E L'ASSOCIAZIONE "ORLANDO APS" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI URBANI - "GIARDINO LAVINIA FONTANA 2023".

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 385344/2023

TRA

Il Quartiere Santo Stefano del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, Via Santo Stefano, 119 - Cod. fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Antonella Sava, Direttore del Quartiere Santo Stefano, nominato con Ordinanza Sindacale P.G. N. 338609/2023, che agisce in nome e per conto dello stesso, e domiciliato per la carica in Via Santo Stefano n. 119,

E

L'Associazione **ORLANDO APS**, C.F. 92031480376, con sede in Bologna in Via del Piombo 5, rappresentata dalla Sig.ra Samanta Picciaiola in qualità di Legale Rappresentante, e di seguito denominato "Proponente"

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il "Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale", di seguito denominato Regolamento, che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'Area Quartieri - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per l'applicazione del Regolamento e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa,

regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che sono state inoltre individuate in capo agli Uffici Reti e Lavoro di Comunità dei Quartieri, tra le altre, le funzioni di promozione, progettazione condivisa e predisposizione, gestione amministrativa e valutazione dei patti di collaborazione;
- che la proposta di collaborazione presentata dall'Associazione ORLANDO APS P.G. n. 156410/2023 è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti eventuali ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;
- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell'art.12 del Regolamento;
- che la proposta riguarda attività, svolte a titolo spontaneo, volontario e gratuito, tese al mantenimento ad uso civico del giardino 'Lavinia Fontana', cod. area verde 108T sito in Via del Piombo n. 5, ed alla produzione di externalità positive a beneficio del territorio e della comunità frequentante tale giardino, con particolare impegno sul terreno della solidarietà sociale, della lotta all'esclusione, alla disegualianza e alla violenza contro le donne.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti in apposito verbale come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue i seguenti obiettivi: solidarietà sociale, lotta all'esclusione, alla disegualianza e alla violenza contro le donne attraverso attività culturali e di sensibilizzazione basate sul coinvolgimento attivo della comunità.

Nello specifico la proposta riguarda:

- organizzazione di rassegne culturali con presentazione di libri, film, musica, allestimenti espositivi e attività che possano coinvolgere la cittadinanza residente, con l'ausilio di altre associazioni operanti sul territorio;
- cura dello antistante il Centro e la Biblioteca delle Donne anche attraverso la promozione di attività di interesse storico e naturalistico con il coinvolgimento di persone di ogni fascia d'età;
- programmare, in sinergia con il Servizio Sociale Territoriale del Quartiere Santo Stefano, un tirocinio formativo per l'apertura del giardino nei giorni infrasettimanali, ad esclusione del sabato;

Delle attività previste dal presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Lavori Pubblici, Verde e Mobilità-Gestione Bene Pubblico che ha comunicato il nulla osta di competenza, agli atti del Quartiere Santo Stefano;

Le attività sopra descritte sono da intendersi totalmente gratuite per la cittadinanza coinvolta.

2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità,

trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

Il proponente si impegna a:

- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e del Quartiere Santo Stefano su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il Proponente e redatte in forma scritta.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>) al fine di essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- la fornitura a titolo gratuito, compatibilmente con le risorse disponibili e programmate, di strumenti, attrezzature e dispositivi necessari alla realizzazione degli interventi che, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il materiale fornito dovrà essere utilizzato nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative qualora necessarie, con la dovuta cura e diligenza;
- la formazione e/o l'affiancamento da parte di dipendenti comunali - compatibilmente con i carichi di lavoro gravanti sugli uffici - o di soggetti appartenenti ad aziende partecipate, fornitori, affidatari di contratti o concessioni nell'attività di progettazione complessiva o di attuazione degli interventi per la corretta realizzazione delle attività, favorendo altresì l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte;
- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civili devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, come meglio specificato all'art. 16 del Regolamento;
- esenzione o riduzione relativa (art. 16 e 17 Regolamento):
 - al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
 - al pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale di cui all'art. 20 bis del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 641 e ss. della legge 147/13 e ss. mm.;
- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione quali la rete civica e le newsletter al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civili e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto;
- utilizzo occasionale o transitorio e non esclusivo di sale comunali e spazi o immobili a titolo gratuito, in base agli artt. 21 e 22 del Regolamento, con il solo onere dei costi - ulteriori rispetto

alle cosiddette spese vive - indicati o prescritti relativamente all'utilizzo delle sale (es: spese di guardiana);

- un contributo di carattere finanziario, a titolo di concorso, a copertura dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività qui previste, nel limite massimo di € 2.000,00 carico del bilancio 2023, che rappresenta l'80% dei costi complessivi del progetto, come di seguito specificato:
 - € 1.000,00 entro il 30 giugno 2023;
 - € 1.000,00 entro il 31 dicembre 2023.Ai fini della liquidazione del contributo, i costi sostenuti andranno dettagliatamente rendicontati al Comune alle scadenze sopra indicate in ottemperanza all'art. 33 del Regolamento (rendicontazione delle risorse finanziarie).

In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i seguenti costi che contribuiscono all'importo totale di quelli del progetto:

- eventi, iniziative, laboratori da sviluppare nel corso della validità del Patto;
- materiali informativi;
- arredi;
- impianto audio/video;
- spese amministrative e per assicurazioni inerenti al Patto, in quota parte.

La rendicontazione delle risorse finanziarie dovrà essere presentata al termine del progetto e comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione o alle scadenze intermedie eventualmente previste. La mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al presente articolo comporterà l'impossibilità di liquidare il contributo.

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del Regolamento che disciplina la collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale, approvato con atto P.G. N. 769201/2022, le spese per eventuali prestazioni professionali non possono superare il 50% del contributo del Quartiere. L'individuazione delle figure professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza evitando qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi riguardante il soggetto civico proponente;

Gli eventuali beni mobili di carattere durevole acquistati (come, ad esempio, impianti o arredi), alla fine delle attività, resteranno nelle disponibilità del Comune di Bologna – Quartiere Santo Stefano e, pertanto, dovranno essere conservati in modo da non inficiarne futuri possibili utilizzi.

4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA', VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole alla scadenza del patto, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

5. DURATA

La durata del presente patto di collaborazione è prevista dalla data di sottoscrizione fino al **31 dicembre 2023**.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la formalizzazione dei patti di collaborazione.

6. RESPONSABILITÀ

Al Proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il Proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

La Sig.ra Samanta Picciaiola, in qualità di legale rappresentante del soggetto civico firmatario si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

È a carico del Proponente - vedi art.30 del Regolamento - l'eventuale necessità di coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (RC e infortuni). Tali coperture, da dettagliare in ordine a massimali e modalità di attivazione, sono attivate dal proponente con eventuale concorso del Comune alla copertura dei relativi costi. Nel caso di patto sottoscritto con ETS/soggetti formalmente associati specificare che i volontari impegnati nelle attività sono coperti dalla polizza attivata dall'organizzazione di appartenenza.


In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

7. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, li 7/6/2023

per il Quartiere Santo Stefano
il Direttore
Dott.ssa Antonella Sava



per l'Associazione "ORLANDO APS"
La legale rappresentante
Sig. ra Samanta Picciaiola

Firmate
digitalmente